



Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per bovini

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per bovini

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Indice


Disposizioni generali	4
Punti di controllo	6
1. Formazione	6
2. Misure minime	7
3. Occupazione delle stalle	7
4. Pavimenti delle stalle.....	8
5. Settore di riposo	8
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita.....	9
7. Illuminazione	10
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	11
9. Approvvigionamento di acqua	11
10. Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera.....	12
11. Box per il parto nelle stalle a stabulazione libera	12
12. Detenzione di vitelli: stabulazione individuale, contatto visivo e foraggiamento	13
13. Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali.....	14
14. Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa.....	14
15. Detenzione permanente all'aperto	15
16. Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak	16
17. Interventi sugli animali.....	16
18. Altro	17
Allegato: Misure minime	18
A Detenzione in gruppo: superficie di riposo con lettiera, profondità e larghezza delle poste di foraggiamento.....	18
B Detenzione in gruppo: superficie del pavimento nei box con pavimenti totalmente perforati	19
C Detenzione in gruppo: box per il parto.....	19
D Detenzione in gruppo: box di riposo	20
E Detenzione in gruppo: corsie nei box di riposo in stabulazione libera	22
F Pavimenti perforati nelle stalle a stabulazione libera e nelle aree d'uscita all'aperto	23
G Detenzione individuale: box sinoli per vitelli	24
H Detenzione individuale: capannine per vitelli (igloo).....	24
I Stabulazione fissa: poste per vacche, primipare in gestazione avanzata e tori riproduttori.....	24
J Stabulazione fissa: poste per gli altri bovini	25
K Ripari in caso di detenzione permanente all'aperto	28

Disposizioni generali

Misure

Se non espressamente indicato altrimenti, le misure delimitano sempre spazi liberi (*luce netta*).

Le misure per le vacche si applicano anche alle vacche lattifere, alle vacche madri e alle vacche nutrici. Per le femmine di yak adulte valgono le misure minime previste per le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm.



Definizione di «bovini»

Animali addomesticati della specie bovina inclusi yak e bufali.

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito *un cambiamento di destinazione* d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- Il registro delle uscite non è aggiornato, tuttavia è palese che i bovini vengono condotti all'aperto.
- Singoli animali sono eccessivamente imbrattati

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- In inverno i bovini in stabulazione fissa sono stati condotti all'aperto per troppo poco tempo.
- I vitelli non hanno accesso all'acqua in qualsiasi momento.
- Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura.
- Un vitello viene tenuto legato.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta del tarso, corda o collare incarniti) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, ventre rigonfio, animale a terra, grave zoppia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano unghioni decisamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola³⁾;
- ✓ in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini

- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di bovini è cambiato.
-

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 cpv. 1 OPAn](#), [all. 1 tab. 1-2 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.1 Misure minime per la detenzione di bovini](#), [6.10 Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i bovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).
-

3. Occupazione delle stalle

Basi legali [all. 1 tab. 1-2 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il numero degli animali stabulati non supera quello indicato nell'allegato Misure minime;
 - ✓ nelle stalle a stabulazione libera le corsie sono concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi;
 - ✓ il numero degli animali stabulati nelle stalle a stabulazione libera non supera quello dei box di riposo disponibili;
 - ✓ nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili;
 - ✓ nei box individuali e negli iglù individuali non è stabulato più di un vitello.
-

Nota bene —

4. Pavimenti delle stalle

Basi legali [art. 7 cpv. 3 OPAn](#), [art. 34 OPAn](#), [art. 39 OPAn](#), [art. 3 OFPAn](#), [all 1 tab. 1 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.19 Pavimenti delle corsie nelle stalle dei bovini](#),
[6.2 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di bovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;
- ✓ i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
- ✓ non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
- ✓ le coperture perforate del canale del colaticcio sono presenti limitatamente alla larghezza di un elemento ¹⁾;
- ✓ le graticole destinate al prolungamento dei giacigli (cfr. allegato Misure minime, ill. 6) sono installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta ¹⁾;
- ✓ non sono utilizzate griglie a barre tonde nelle stalle a stabulazione libera o nei recinti ¹⁾;
- ✓ gli yak non sono tenuti su griglie in calcestruzzo e pavimenti perforati (con fori) ¹⁾.

Osservazione

1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nota bene —

5. Settore di riposo

Basi legali [art. 39 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.13 Piantane nei box di riposo per i bovini da latte](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata;
- ✓ il settore di riposo per vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak è provvisto di una lettiera ¹⁾ sufficiente e adeguata;
- ✓ i bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non sono tenuti esclusivamente ²⁾ in box ad area unica con lettiera profonda;
- ✓ gli altri bovini che non appartengono alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli yak sono tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico ¹⁾;
- ✓ i box di riposo sono provvisti di un bordo rialzato;
- ✓ nei box di riposo le delimitazioni anteriori e posteriori sono arrotondate o smussate dal lato dell'animale e superano al massimo di 10 cm il livello della superficie di riposo;
- ✓ nel settore di riposo le piantane non disturbano gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata ^{a)}.

Osservazioni

- 1) *I tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi nelle poste fisse e nei box di riposo devono essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata.*
- 2) *Gli animali devono avere accesso a una qualità del pavimento che garantisca l'usura degli zoccoli.*

Nota bene

- a) Esempi delle condizioni alle quali gli animali possono eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.13 «Piantane nei box di riposo per i bovini da latte».

6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.4 Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati](#), [6.15 Alternative al giogo elettrico per bovini](#)

Corretto impiego del giogo elettrico**Le condizioni sono soddisfatte quando:**

- ✓ il giogo elettrico è presente solo nelle poste già esistenti al 31 agosto 2013;
- ✓ i gioghi elettrici sono regolabili secondo l'altezza del singolo animale;
- ✓ i gioghi elettrici sono utilizzati solo per le vacche e per gli animali femmina di età superiore ai 18 mesi;
- ✓ vengono utilizzati solo i trasformatori autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ^{a) b)};
- ✓ il giogo elettrico viene installato solo nelle poste di almeno 175 cm di lunghezza;
- ✓ la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non è inferiore a 5 cm;
- ✓ il trasformatore è acceso al massimo due giorni a settimana ^{c)};
- ✓ nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico è spostato fino alla posizione superiore.

Altri dispositivi per dirigere il comportamento degli animali**Le condizioni sono soddisfatte quando non sono presenti:**

- ✓ tende elettrificate ¹⁾
- ✓ fili elettrici o altri dispositivi ¹⁾ nel settore in cui soggiornano gli animali, in particolare
- ✓ catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali e
- ✓ gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali nonché
- ✓ dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui soggiornano gli animali né
- ✓ installazioni elettriche per spingere avanti gli animali ^{2) d)}.

Osservazioni

- 1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*
- 2) *I sistemi di mungitura automatica devono essere sprovvisti di dispositivi elettrici di spinta.*

Nota bene

- a) I modelli attualmente autorizzati nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie sono riportati nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.4 «Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati» pubblicate sul sito dell'USAV.
 - b) Numerose sono le ditte che vendono gioghi elettrici. Gli involucri dei gioghi possono quindi divergere notevolmente gli uni dagli altri; decisivo è che essi contengano un apparecchio autorizzato (ad es. riconoscibile dalla targhetta del modello).
 - c) Nei gioghi elettrici autorizzati la durata massima è regolata da un interruttore orario integrato.
 - d) Sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.
-

7. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ^{a)}.
Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
 - ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.
-

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
 - b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.
-

8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla

Basi legali [art. 11 OPAn](#), [art. 12 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.5 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente ^{a)};
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
 - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
 - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
 - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ i bovini non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*
-

Nota bene

- a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini».
-

9. Approvvigionamento di acqua

Basi legali [art. 4 cpv. 1 OPAn](#), [art. 37 cpv. 1 e 2 OPAn](#), [art. 19 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.8 I vitelli hanno bisogno d'acqua](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i vitelli tenuti in capannine o stalle hanno accesso permanente all'acqua;
 - ✓ gli altri bovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;
 - ✓ non sono utilizzati abbeveratoi a tettarella;
 - ✓ vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita nella regione d'estivazione.
-

Nota bene —

10. Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera

Basi legali [art. 41 cpv. 4 OPAn](#), [Art. 18 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale dispone di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum;
 - ✓ vengono tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi;
 - ✓ fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, le rastrelliere catturanti sono utilizzate soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.
-

Nota bene —

11. Box per il parto nelle stalle a stabulazione libera

Basi legali [art. 41 cpv. 3 OPAn](#), [art. 20 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.12 Box parto: vantaggi per le vacche e i vitelli](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli animali partorienti nelle stalle a stabulazione libera sono ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato;
- ✓ il box per il parto è allestito quale box libero con lettiera ¹⁾.

Osservazione

- 1) *Il box può essere allestito come box a due aree. Deve essere provvista di lettiera la superficie minima di 10 m² per vacca.*
-

Nota bene —

12. Detenzione di vitelli: stabulazione individuale, contatto visivo e foraggiamento

Basi legali [art. 38 OPAn](#), [art. 37 cpv. 3-5 OPAn](#), [art. 9 OFPAn](#), [art. 10 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.20 Foraggiamento dei vitelli - Quali sono le disposizioni per l'apporto di fibre grezze?](#),
[6.21 Misure contro lo stress da caldo nei vitelli](#),
[6.23 Come posizionare correttamente le capannine \(igloo\) per la detenzione di singoli vitelli](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i vitelli di età inferiore a quattro mesi non sono tenuti legati;
- ✓ i vitelli di età inferiore a quattro mesi sono tenuti immobilizzati solo per bere, ogni volta per massimo 30 minuti;
- ✓ I vitelli di oltre due settimane fino all'età di quattro mesi non sono tenuti da soli, sempre che l'azienda conti più di un vitello; fanno eccezione i vitelli tenuti in capannine (igloo);
- ✓ i vitelli tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie;
- ✓ i vitelli tenuti da soli in capannine hanno accesso permanente a un parco all'aperto ^{a) b)};
- ✓ la larghezza minima delle capannine per vitelli a posta singola è sufficientemente larga da consentire al vitello di girarsi senza impedimenti;
- ✓ i vitelli di età superiore a due settimane hanno sempre a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio grezzo adeguato ¹⁾;
- ✓ il foraggio grezzo non si trova sul pavimento bensì in un'attrezzatura adeguata, come ad es. una mangiatoia;
- ✓ la paglia non è utilizzata come unica forma di foraggio grezzo ²⁾;
- ✓ ai vitelli non vengono applicate museruole.

Osservazioni

- 1) *Altro foraggio grezzo adeguato quale unico apporto di fibre grezze deve essere composto da fieno e da cullotti di mais da pianta intera; si vedano le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.20 «Foraggiamento dei vitelli - Quali sono le disposizioni per l'apporto di fibre grezze?».*
- 2) *Se la paglia è sempre a disposizione quale foraggio grezzo, altre adeguate tipologie di foraggio, che garantiscono un'alimentazione ricca di fibre grezze, possono essere messe a disposizione in misura limitata nel corso della giornata.*

Nota bene

- a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.21 «Misure contro lo stress da caldo nei vitelli» contengono raccomandazioni per ombreggiare gli igloo.
 - b) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.23 „ Come posizionare correttamente le capannine (igloo) per la detenzione di singoli vitelli“ spiegano cosa si intenda con parco all'aperto.
-

13. Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali

Basi legali [art. 40 OPAn](#), [art. 12 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco nel senso longitudinale in modo che l'animale possa alzarsi, sdraiarsi nonché indietreggiare per defecare o urinare nel modo proprio alla specie;
- ✓ i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco verticale in modo che l'animale in posizione eretta possa tenere la testa sollevata e venga impedito il meno possibile quando si lecca;
- ✓ gli yak sono tenuti in gruppi e non legati;
- ✓ i bufali sono tenuti soltanto nelle poste che esistevano già prima del 1° settembre 2008 previste per tale scopo;
- ✓ i vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.

Nota bene —

14. Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa

Basi legali [art. 40 OPAn](#), [art. 43 cpv. 2 OPAn](#), [art. 7a](#), [art. 8 cpv. 1-3 OFPAn](#), [art. 13 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.9 Uscita all'aperto per i bovini tenuti legati](#),
[6.16 Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli yak hanno sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto;
- ✓ i bovini si possono muovere all'aperto almeno 90 giorni all'anno, di cui almeno 30 durante il periodo di foraggiamento invernale ¹⁾ e almeno 60 nel periodo di foraggiamento verde;
- ✓ i bovini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;
- ✓ per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in un parchetto all'aperto o in un pascolo. Questi capi possono anche essere condotti all'aria aperta ^{a)}, eventualità che si sostituisce all'uscita;
- ✓ è disponibile un registro delle uscite ³⁾⁴⁾ aggiornato ²⁾.

Osservazioni

1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile.

2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni.

3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.

4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Nota bene

- a) Consigli per effettuare l'uscita di tori riproduttori tenuti legati sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati».

15. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali [art. 36 OPAn](#), [art. 6](#), [7 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.3 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di bovini all'aperto](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme ^{a)}, gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
 - ✓ la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
 - ✓ in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;
 - ✓ viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;
Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
 - ✓ il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;
 - ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
 - ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
 - ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
 - ✓ se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.
-

Nota bene

- a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.
-

16. Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak

Basi legali [art. 5 OPAn](#), [art. 42 OPAn](#), [art. 177 OPAn](#), [art. 179 OPAn](#), [art. 21](#) e [22 OFPAN](#)

Altre basi Informazioni tecniche [16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente accuditi, curati oppure abbattuti ¹⁾;
- ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ la cura degli unghioni è svolta regolarmente e a regola d'arte (gli unghioni non presentano una crescita eccessiva);
- ✓ le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali ²⁾ e non stringono eccessivamente il collo dell'animale;
- ✓ i bufali e gli yak hanno ogni giorno la possibilità di strofinarsi;
- ✓ se la temperatura supera i 25 °C i bufali e gli yak hanno sempre la possibilità di accedere ad aree ombreggiate e all'acqua nonché di rinfrescarsi in un pantano o mediante bagni. In alternativa al pantano e ai bagni, è ammessa anche la possibilità della doccia.

Osservazione

1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».*

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.
-

17. Interventi sugli animali

Basi legali [art. 4 LPAn](#), [art. 17 OPAn](#), [art. 32 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [6.6 Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita](#),
[6.7 Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita](#),
[6.14 Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte ¹⁾;
- ✓ i detentori di animali, nel proprio effettivo, effettuano la castrazione nelle prime due settimane di vita e la decornazione nelle prime tre settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge ^{a)};
- ✓ gli anelli al naso ai tori vengono applicati da un veterinario ²⁾.

Sono vietati:

- l'accorciamento della coda (tranne su indicazione del veterinario);
- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;
- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;
- la modifica della posizione delle corna mediante pesi;
- l'utilizzo dell'anello nasale per legare l'animale;
- interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;
- la decornazione di bufali e yak;
- la marchiatura a freddo e a caldo;
- interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;
- l'applicazione di anelli nasali con dischi guarniti di punte o muniti di spigoli affilati o acuminati ³⁾.

Osservazione

- 1) *Sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.*
- 2) *Nei bovini, solo i veterinari possono effettuare interventi che provocano dolore, all'eccezione della castrazione e della decornazione ai sensi dell'articolo 32 OPAn e della marchiatura.*
- 3) *Possono invece essere usati gli anelli antisucchio reperibili in commercio con spigoli rivolti verso l'esterno usati per evitare che gli animali si succhino reciprocamente e fissati al setto nasale. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.14 «Impiego di anelli e ca-vezze antisucchio per i bovini».*

Nota bene

- a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali» e n. 6.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e di legge sugli agenti terapeutici. Una [lista di controllo](#) per la verifica della castrazione precoce e della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (www.usav.admin.ch).

18. Altro

Basi legali [art. 6 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).

Allegato: Misure minime

A Detenzione in gruppo: superficie di riposo con lettiera, profondità e larghezza delle poste di foraggiamento

Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

	Vitelli		Animali giovani ¹⁾				Vacche e primipare in gestazione avanzata ²⁾ con un'altezza al garrese di		
	fino a 3 settimane	fino a 4 mesi	fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
Superficie di riposo con lettiera in sistemi privi di box di riposo per animale, m ²	1,0 ³⁾	1,2-1,5 ⁴⁾	1,8 ⁵⁾	2,0 ⁵⁾	2,5 ⁵⁾	3,0 ⁵⁾	4,0 ⁶⁾	4,5 ⁶⁾	5,0 ⁶⁾
Larghezza della posta di foraggiamento per animale, cm	--	--	--	--	--	--	65	72	78
Profondità della posta di foraggiamento, cm ⁷⁾	--	--	--	--	--	--	290	320	330

Osservazioni

- 1) *I bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l'usura degli zoccoli.*
- 2) *Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.*
- 3) *La superficie del box deve essere di almeno 2,0 m².*
- 4) *Secondo l'età e la taglia dei vitelli. La superficie del box deve essere di almeno 2,4-3,0 m².*
- 5) *La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accedere in ogni momento anche a un'altra area di pari dimensioni o più ampia. Dopo deduzione del 10 per cento la superficie dell'area di movimento deve essere altrettanto grande.*
- 6) *Le misure si applicano agli animali con un'altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte. Raccomandazioni relative agli adeguamenti in funzione della taglia dell'animale sono contenute [nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.10 «Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata».](#)*
- 7) *Se una stalla esistente viene trasformata in stalla a stabulazione libera, le misure possono essere ridotte di 40 cm al massimo, a condizione che la corsia in questione non sia senza sbocco e che esistano altri spazi in cui gli animali possono evitarsi.*

Per i box e le stalle esistenti al 1° settembre 2008

	Vitelli		Animali giovani ¹⁾				Vacche ²⁾
	fino a 3 settimane	fino a 4 mesi	fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	oltre 400 kg	135 ± 5 cm
Superficie di riposo con lettiera in sistemi privi di box di riposo, m ²	1,0 ³⁾	1,2-1,5 ⁴⁾	1,8 ⁵⁾	2,0 ⁵⁾	2,5 ⁵⁾	3,0 ⁵⁾	4,5

Osservazioni

- 1) I bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non possono essere tenuti esclusivamente in box ad area unica con lettiera profonda. La detenzione deve garantire l'usura degli zoccoli.
- 2) Le misure per le vacche valgono per animali con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte. Raccomandazioni relative agli adeguamenti in funzione della taglia dell'animale sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.10 «Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata»](#).
- 3) La superficie del box deve essere di almeno 2,0 m².
- 4) Secondo l'età e la taglia dei vitelli. La superficie del box deve essere di almeno 2,4-3,0 m².
- 5) La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accedere in ogni momento anche a un'altra area di pari dimensioni o più ampia. Dopo deduzione del 10 per cento la superficie dell'area di movimento deve essere altrettanto grande.

B Detenzione in gruppo: superficie del pavimento nei box con pavimenti totalmente perforati

	Animali giovani				
	fino a 200 kg	200 - 250 kg	250 - 350 kg	350 - 450 kg	oltre 450 kg
Superficie ¹⁾²⁾ con pavimenti completamente perforati, m ²	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0

Osservazioni

- 1) La superficie del pavimento deve essere provvista di un materiale soffice e plastico.
- 2) La superficie con pavimenti completamente perforati è idonea solo agli animali giovani che hanno più di quattro mesi di vita.

C Detenzione in gruppo: box per il parto

Superficie del box ¹⁾ , m ² per animale	10
Larghezza del box, m	2.5

Osservazione

- 1) In caso di più parti in contemporanea, deve essere disponibile una superficie di 10 m² per capo.


D Detenzione in gruppo: box di riposo

Per i box di riposo di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Misure dei box di riposo ²⁾ in cm (si veda ill. 2 e 3)	Animali giovani				Vacche e primipare in gestazione avanzata ³⁾ con un'altezza al garrese di		
	fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	Oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
Lunghezza dei box, contro parete ⁴⁾	160	190	210 ¹⁾	240	230 ⁵⁾	240 ⁵⁾	260 ⁵⁾
Lunghezza dei box, contrapposti ⁶⁾	150	180	200	220	200 ⁵⁾	220 ⁵⁾	235 ⁵⁾
Larghezza dei box	70	80	90	100	110 ⁵⁾	120 ⁵⁾	125 ⁵⁾
Spazio libero al suolo sotto la separazione, almeno	2)	2)	2)	40	40	40	40
Lunghezza della superficie di riposo tra le delimitazioni anteriore e posteriore	120	145	160	180	165 ⁵⁾	185 ⁵⁾	190 ⁵⁾

Osservazioni

- 1) Per quanto concerne le separazioni autorizzate per i box di riposo esistono anche oneri separati; essi sono riportati [nell'elenco aggiornato degli impianti di stabulazione autorizzati](http://www.usav.admin.ch) (www.usav.admin.ch).
- 2) Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
- 3) Il punto d'appoggio anteriore dev'essere fissato alla parete oppure distare almeno 45 cm dalla stessa. Per gli animali giovani e le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm e 145 ± 5 cm questa distanza è regolata dagli oneri relativi alle separazioni autorizzate per i box di riposo.
- 4) Le misure si applicano agli animali con un'altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte. Raccomandazioni relative agli adeguamenti in funzione della taglia dell'animale sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.10 «Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata»](#).
- 5) Se si utilizzano tubi allineatori rigidi, i box di riposo contrapposti devono essere separati l'uno dall'altro per mezzo di una barra frontale o di un dispositivo simile. Questa separazione deve situarsi al centro fra i due box.




III. 2 Box di riposo contro parete che rispetta le misure minime previste per una vacca con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm

Per i box di riposo esistenti al 1° settembre 2008

Misure dei box di riposo ¹⁾²⁾ in cm (si veda ill. 2 e 3)	Vacche ³⁾ con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm
Lunghezza dei box, contro parete	240
Lunghezza dei box, contrapposti	220
Larghezza dei box	120 ⁴⁾
Spazio libero al suolo sotto la separazione, almeno	40
Lunghezza della superficie di riposo tra la delimitazione anteriore e posteriore	185

Osservazioni

- 1) I box di riposo esistenti, con misure inferiori a queste, devono essere adeguati alle misure dei box di riposo di nuova realizzazione.
- 2) Per quanto concerne le separazioni autorizzate per i box di riposo esistono anche oneri separati; essi sono riportati [nell'elenco aggiornato degli impianti di stabulazione autorizzati](http://www.usav.admin.ch) (www.usav.admin.ch). Raccomandazioni relative agli adeguamenti in funzione della taglia dell'animale sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.10 «Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata»](#).
- 3) Le misure per le vacche valgono per animali con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.
- 4) Una tolleranza di 1 cm è autorizzata nel caso di archetti senza supporto posteriore.



III. 3 Box di riposo contrapposti che rispettano le misure minime previste per una vacca con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm


E Detenzione in gruppo: corsie nei box di riposo in stabulazione libera

Per stalle a stabulazione libera di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Misure in cm (si veda ill. 4)	Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹⁾ con un'altezza al garrese di		
	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
A: Profondità della posta di foraggiamento ²⁾	290	320	330
B: Corsia ²⁾ retrostante una fila di box	220	240	260
C: Corsie trasversali ^{3) 4)} : Passaggio privo di possibilità d'incrocio per gli animali Passaggio con di possibilità d'incrocio per gli animali	tra 80 e 120 almeno 180		

Osservazioni

- 1) Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
- 2) Se una stalla esistente viene trasformata in stalla a stabulazione libera, le misure possono essere ridotte di 40 cm al massimo, a condizione che le separazioni dei box non raggiungano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia senza sbocco e che esistano altri spazi in cui gli animali possono evitarsi.
- 3) Se lungo le corsie trasversali vengono sistemati abbeveratoi, rulli di sale o spazzole, dette corsie devono essere larghe almeno 240 cm.
- 4) La lunghezza delle corsie trasversali larghe tra gli 80 cm e i 120 cm può essere pari al massimo a 6 m.



III. 4 Misure delle corsie nella stalla

F Pavimenti perforati nelle stalle a stabulazione libera e nelle aree d'uscita all'aperto

Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima tra i fori o le traverse, mm	Lunghezza massima dell'alveolo, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Griglie in calcestruzzo (III. 5a)	Animali fino a 200 kg	30 ¹⁾	--	--
	Animali oltre 200 kg	35	--	--
Pavimenti perforati (con fori) (III. 5b)	Animali fino a 200 kg	30	--	--
	Animali oltre 200 kg	55	--	--
Coperture del canale del colaticcio ²⁾ nelle stalle a stabulazione libera	Animali fino a 200 kg	30	--	--
	Animali oltre 200 kg	35	--	³⁾
Griglie a nido d'ape in stalle a stabulazione libera e recinti	Animali fino a 400 kg	30	90	28
	Animali oltre 400 kg	35	90	22

Osservazioni

- 1) Fino al dicembre 2013, per la detenzione di vacche madri, sul mercato erano disponibili due prodotti di griglie in calcestruzzo autorizzate per la larghezza delle traverse di 32 mm.
- 2) Nelle stalle a stabulazione libera e nei recinti, per coperture del canale del colaticcio si intendono ad esempio le griglie profilate a T.
- 3) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.


Per i box e le stalle esistenti al 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima tra i fori o le traverse, mm	Lunghezza massima dell'alveolo, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Griglie in calcestruzzo (III. 5a)	Animali fino a 200 kg	30	--	--
	Animali oltre 200 kg	35	--	--
Pavimenti perforati (con fori) (III. 5b)	Animali fino a 200 kg	30	--	--
	Animali oltre 200 kg	55	--	--
Coperture del canale del colaticcio ¹⁾ nelle stalle a stabulazione libera	Animali fino a 200 kg	30	--	--
	Animali oltre 200 kg	35	--	²⁾
Griglie a nido d'ape in stalle a stabulazione libera e recinti	Animali fino a 400 kg	30	90	28
	Animali oltre 400 kg	35	90	22


Osservazioni

- 1) Nelle stalle a stabulazione libera e nei recinti, per coperture del canale del colaticcio si intendono ad esempio le griglie profilate a T.
- 2) La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.

Pavimento grigliato in calcestruzzo




Pavimento perforato (con fori)



Valutazione dei pavimenti grigliati:

- A) posa piana
- B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
- C) larghezza delle traverse appropriata e costante
- E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

III. 5a e b Pavimenti perforati



III. 6 Griglie per il prolungamento dei giacigli nelle stalle a stabulazione fissa

G Detenzione individuale: box sinoli per vitelli

	Vitello fino a 2 settimane
Larghezza del box, cm	85
Lunghezza del box, cm	130

H Detenzione individuale: capannine per vitelli (igloo)

	Vitelli fino a 3 settimane	Vitelli da 4 settimane a 4 mesi
Superficie di riposo, m ²	1,0	1,2 – 1,5 ^{1) 2) 3)}

Osservazione

- 1) Secondo l'età e la taglia dei vitelli.
- 2) La superficie di riposo all'interno della capannina deve essere provvista di lettiera.
- 3) La superficie di riposo è calcolata sulla base della superficie utilizzabile per sdraiarsi all'interno della capannina.

I Stabulazione fissa: poste per vacche, primipare in gestazione avanzata e tori riproduttori

Per le poste di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

Stabulazione fissa		Posta corta			Posta media		
Altezza al garrese, cm		125 ± 5	135 ± 5	145 ± 5	125 ± 5	135 ± 5	145 ± 5
Posta ¹⁾ in cm	Larghezza ²⁾	100	110	120	100	110	120
	Lunghezza	165	185	195	180	200	240
Misure delle mangiatoie in cm	Profondità della mangiatoia	min. 60	min. 60	min. 60	--	--	--
	Altezza della parete della mangiatoia dalla parte dell'animale ³⁾	mass. 32	mass. 32	mass. 32	--	--	--
	Spessore della parete della mangiatoia dalla parte dell'animale	mass. 15	mass. 15	mass. 15			
	Altezza fondo della mangiatoia	min. 10	min. 10	min. 10	--	--	--

Osservazioni

- 1) *Le misure si applicano agli animali con un'altezza al garrese di 120-150 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte. Raccomandazioni relative agli adeguamenti in funzione della taglia dell'animale sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.10 «Dimensioni per vacche di piccola e grande taglia nonché per primipare in gestazione avanzata»](#).*
- 2) *La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.*
- 3) *Il bordo superiore della mangiatoia dalla parte dell'animale può superare l'altezza di 32 cm se al lato superiore vengono fissate bande di gomma flessibili.*

Nota bene

- In riferimento alle dimensioni della posta, per i tori riproduttori è determinante anche l'altezza al garrese. Raccomandazioni relative alle dimensioni delle poste per tori riproduttori adulti sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati»](#).

Per le poste esistenti al 1° settembre 2008

Stabulazione fissa ¹⁾²⁾		Posta corta	Posta media
Posta	Larghezza ³⁾ , cm	110	110
	Lunghezza, cm	165	200
Posta per vacche lattifere nella regione d'estivazione ⁴⁾	Larghezza ³⁾ , cm	99	99
	Lunghezza, cm	152	185

Osservazioni

- 1) *Le poste esistenti, con misure inferiori a queste, devono essere adeguate alle misure delle poste di nuova realizzazione.*
- 2) *Misure minime per vacche con un'altezza al garrese di 135 ± 5 cm. Per animali di taglia maggiore le misure vanno corrispondentemente aumentate; per animali di taglia minore, possono essere adeguatamente ridotte.*
- 3) *La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.*
- 4) *Di norma, gli animali non possono essere tenuti più di otto ore al giorno nelle stalle dotate di queste poste.*

Nota bene

- In riferimento alle dimensioni della posta, per i tori riproduttori è determinante anche l'altezza al garrese. Raccomandazioni relative alle dimensioni delle poste per tori riproduttori adulti sono contenute nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati»](#).

J Stabulazione fissa: poste per gli altri bovini


Stabulazione fissa in posta corta ¹⁾		Animali giovani			
		fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	oltre 400 kg
Posta in cm	Larghezza ²⁾	70	80	90	100
	Lunghezza	120	130	145	155

Osservazioni

- 1) *Nelle nuove poste corte costruite dopo il 1° settembre 2008 devono essere soddisfatte le «misure delle mangiatoie» (profondità, altezza e spessore della parete della mangiatoria dalla parte dell'animale, e profondità della mangiatoia) conformemente alle indicazioni sotto riportate.*
- 2) *La larghezza della posta equivale alla misura tra gli assi.*


Nota bene: poste

- Nel caso di **posta corta** (ill. 7), lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a disposizione degli animali, in qualunque momento, per sdraiarsi, alzarsi (movimento in avanti della testa), riposare e alimentarsi.



III. 7 Posta corta


- Le **separazioni** che, nella stabulazione in posta corta, sono installate nella metà anteriore della posta e dopo ogni secondo animale, non costituiscono una restrizione degna di rilievo e possono perciò essere trascurate nella misurazione della larghezza della posta (**misura tra gli assi**).
- La **posta media** (ill. 8) è caratterizzata da una mangiatoia rialzata rispetto a quella della posta corta. Essa è sovente munita di una grata (rastrelliera).




III. 8 Posta media

Nota bene: misure della “mangiatoia nella stabulazione fissa in posta corta

Le seguenti misure della mangiatoia valgono per le poste corte di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008 per tutte le categorie di bovini. Valgono anche per le poste corte per mangiatoie di sistemi d’attacco esistenti già in precedenza che sono state autorizzate nell’ambito della procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.




III. 9



III. 10

- Nelle stalle di nuova realizzazione, la parete della mangiatoia dalla parte dell’animale, compresa la parte in legno ed eventuali dispositivi rigidi sopra questa parte, quali tubi girevoli per la liberazione collettiva, ecc., non deve superare un’altezza di 32 cm sopra il livello del giaciglio e non deve avere uno spessore superiore a 15 cm (ill. 9) La parete della mangiatoia dalla parte dell’animale può superare l’altezza di 32 cm se al lato superiore vengono fissate bande di gomma flessibili. Nelle stalle di nuova realizzazione, il fondo della mangiatoia deve superare di almeno 10 cm il livello del giaciglio, tappeti di gomma compresi (ill. 10).




III. 11

- La mangiatoia dev'essere sufficientemente larga. Nelle stalle di nuova realizzazione, ad un'altezza di 20 cm sopra il livello del giaciglio, tra il bordo della mangiatoia e la parete opposta, lo spazio libero dev'essere di almeno 60 cm (ill. 11).

Nota bene: rastrelliere nella stabulazione fissa

- Le rastrelliere variano notevolmente da un modello all'altro. Le relative prescrizioni sono contenute negli oneri relativi ai sistemi autorizzati [nell'elenco degli impianti di stabulazione autorizzati](http://www.usav.admin.ch) (www.usav.admin.ch).
- Nella posta corta, le rastrelliere non possono essere utilizzate per impedire agli animali di accedere alla mangiatoia.

Nota bene: dispositivi d'attacco



III. 12

- I dispositivi d'attacco devono avere sufficiente gioco nel senso longitudinale (A) e verticale (B), affinché le mucche possano alzarsi, sdraiarsi, leccarsi nonché indietreggiare nel modo proprio alla specie. La lunghezza della posta (C) deve soddisfare le prescrizioni (ill. 12).
- Per i seguenti sistemi d'attacco nelle poste corte esistono prescrizioni separate contenute negli oneri relativi ai sistemi autorizzati [nell'elenco degli impianti di stabulazione autorizzati](http://www.usav.admin.ch) (www.usav.admin.ch):
 - stalle a pali o stalle cosiddette «Böckli»
 - sistemi d'attacco con dispositivo di chiusura
 - sistemi d'attacco «americani» (collari articolati) e «olandesi»
 - sistemi d'attacco «canadesi»
- I collari rigidi e i collari in acciaio elastico non possono più essere installati. I collari difettosi devono essere sostituiti con sistemi d'attacco appropriati.

K Ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

	Vitelli		Animali giovani				Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹⁾ con un'altezza al garrese di		
	fino a 3 settimane	fino a 4 mesi	fino a 200 kg	fino a 300 kg	fino a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm
Superficie di riposo ^{2) 3)} con lettiera per capo, m ²	0,9	1,0-1,3 ⁴⁾	1,6	1,8	2,2	2,7	3,6	4,0	4,5

Osservazioni

- 1) Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.
- 2) Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
- 3) Le misure minime valgono solo se il riparo serve come riparo da umidità e freddo. Nel riparo non è permesso foraggiare gli animali.
- 4) Secondo l'età e la taglia dei vitelli.